

Studio di settore TK23U - Servizi di ingegneria integrata

L'attività interessata è quella relativa al codice 74.20.2. - "Servizi di ingegneria integrata".

Lo studio di settore TK23U sostituisce, per il periodo d'imposta 2006, lo studio di settore SK23U, approvato con decreto ministeriale del 21 febbraio 2003 e in vigore a partire dal periodo d'imposta 2002.

L'evoluzione dello studio di settore è stata condotta analizzando i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2004.

Lo studio è stato elaborato tenendo conto della possibilità che l'attività possa essere svolta sia in forma di lavoro autonomo che in forma d'impresa. Il relativo modello presenta, pertanto, il doppio quadro contabile. Ai fini dell'applicazione dello studio di settore, i contribuenti che esercitano tali attività in forma d'impresa dovranno compilare il quadro F del modello TK23U, mentre i lavoratori autonomi compileranno il quadro G.

Per tale studio è stata prevista l'applicazione monitorata, per il solo periodo d'imposta 2006, le cui peculiarità sono state precedentemente illustrate.

Tra le principali novità dello studio in oggetto è da evidenziare, per quanto riguarda gli indicatori di coerenza, che le distribuzioni ventiliche sono state suddivise in base alla presenza di forza lavoro e della localizzazione dell'attività. In particolare sono stati previsti due nuovi indicatori di coerenza:

- per la parte imprese è stato aggiunto l'indicatore di "redditività";
- per la parte relativa ai professionisti è stato aggiunto l'indicatore "incidenza dei costi sui compensi"

In coerenza con le novità che contraddistinguono i nuovi studi di settore relativi alle attività professionali, anche per lo studio TK23U (per la sola parte riguardante i professionisti), al fine di migliorare la stima dei compensi, gli elementi contabili non sono più utilizzati nella stima dei compensi congrui.

Dalle nuove modalità di determinazione dei compensi che caratterizzano le evoluzioni degli studi "professionali", è conseguita l'eliminazione dei correttivi che caratterizzavano il vecchio studio e che erano presenti nel quadro X del modello.

Nel nuovo TK23U, infatti, mediante la compilazione del quadro X, risulta applicabile il solo correttivo relativo alle spese e ai costi sostenuti per l'utilizzo di servizi di terzi e di strutture polifunzionali, con riferimento unicamente ai contribuenti che dichiarano reddito d'impresa.

In relazione all'applicazione di tale studio alle imprese di ingegneria va rilevato che nella determinazione dei ricavi congrui, non è stato tenuto in considerazione l'eventuale incremento della variazione delle rimanenze scaturente dalla differenza tra il valore delle rimanenze finali e quello delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del T.U.I.R.

Questo elemento contabile assume un significato assai importante nelle imprese del settore che adottano il criterio delle rimanenze finali e quello delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale sulla base del costo. La mancata previsione di tali elementi all'interno della funzione matematica per il calcolo dei ricavi stimati dallo studio potrebbe determinare, nei confronti di dette imprese, delle situazioni di non congruità non giustificate.

Tuttavia, va tenuto presente che per effetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 70, della legge finanziaria per l'anno 2007, che ha previsto l'abrogazione del comma 5, dell'art. 93 del testo unico delle imposte sui redditi, con riferimento alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006, si assisterà a una graduale scomparsa di tali poste contabili.

Durante questo periodo transitorio sarà pertanto cura degli Uffici valutare se l'eventuale risultato di non congruità, a seguito dell'applicazione dello studio TK23U a contribuenti costituiti da imprese di ingegneria, derivi dalla circostanza sopra richiamata.